



Comune di Borgo d'Anaunia
Provincia di Trento

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 37

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2023. D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E L.P. 1/2005 E L.P. 27/2010 ART. 24

Il giorno 30 dicembre 2024 ad ore 19:30 in presenza presso la sede del Comune di Borgo d'Anaunia a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è convocato il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Presenti i signori:

GRAZIADEI Daniele	Sindaco
CLAUSER Walter	Consigliere
GENETTI Paolo	Consigliere
IANES Paolo	Consigliere
PILATI Nadia	Consigliere
COVI Mattia	Consigliere
ENDRIGHI Stefano	Consigliere
GENETTI Michele	Consigliere
GIUS Flavio	Consigliere
MORANDI Gianluca	Consigliere
BERTOL Gianluigi	Consigliere
DALLACHIESA Monica	Consigliere
MARCHES Paola	Consigliere
PIAZZI Oscar	Consigliere
ZAMBOTTI Simone	Consigliere

Assenti	
Giustif.	Ingust.
	X
	X
X	
	X
	X

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 54 L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm.)

Io sottoscritto segretario comunale certifico che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 31/12/2024 all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
f.to Luca Santini

Assiste e verbalizza il segretario comunale dr. Luca Santini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DANIELE GRAZIADEI nella qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Borgo d'Anaunia



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

Deliberazione del consiglio comunale n. 37 di data 30/12/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2023. D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E L.P. 1/2005 E L.P. 27/2010 ART. 24

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la legge regionale del 13 novembre 2019, n. 6 è stato istituito, a decorrere dal 1^a gennaio 2020, il nuovo comune di Borgo d'Anaunia per fusione dei comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco ed all'articolo 3 della citata L.R. 6/2019 è stato previsto che il Comune di Borgo d'Anaunia subentra nella titolarità (...) di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Castelfondo, Fondo e Malosco;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", c.d. "T.U.S.P.", come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, c.d. "Decreto correttivo", nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29.12.2016 n. 19;

Rilevato che – ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010 n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. 29.12.2016 n. 19 – gli enti locali della provincia di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27.12.2010 n. 27, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune di Borgo d'Anaunia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs.;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*" (art. 4, comma 3, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175).

Borgo d'Anaunia



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borgo d'Anaunia (subentrato dal 1° gennaio nelle partecipazioni degli originari Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco) e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175;

Preso atto:

- che con deliberazione del Consiglio comunale dell'ex Comune di Fondo n. 38 di data 23 ottobre 2017, è stata effettuata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'allora Comune di Fondo, provvedendo alla razionalizzazione delle seguenti partecipazioni
- società "*Consorzio Montagna – Energia S.R.L in sigla MONTENER S.r.l.*", con sede legale in Malosco (Tn), in sigla "*MONTENER SRL*", mediante richiesta di procedura di messa in liquidazione della società stessa per cancellazione dal registro delle imprese entro il termine del 31 dicembre 2017.
- Società Bioenergy Anaunia S.p.A. che sia oggetto di contenimento di costi degli amministratori;
- che con deliberazione del Consiglio comunale dell'ex Comune di Castelfondo n. 27 di data 26 settembre 2017 è stata effettuata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'allora Comune di Castelfondo confermando la partecipazione in tutte le società ed i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 46 del 08.04.2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che con deliberazione del Consiglio comunale dell'ex Comune di Malosco n. 13 di data 13 settembre 2017 è stata effettuata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'allora Comune di Malosco confermando la partecipazione in tutte le società;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, dello stesso D. Lgs., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che l'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone ora alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

Dato atto:

- che con deliberazione del Consiglio comunale dell'ex Comune di Fondo n. 28 di data 28 dicembre 2018 è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'allora Comune di Fondo alla data del 31 dicembre 2017, confermando la partecipazione in tutte le società;
- che con deliberazione del Consiglio comunale dell'ex Comune di Castelfondo n. 32 di data 28 dicembre 2018 è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'allora Comune di Castelfondo alla data del 31 dicembre 2017, confermando la partecipazione in tutte le società;
- che con deliberazione del Consiglio comunale dell'ex Comune di Malosco n. 1 di data 13 febbraio 2019 è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'allora Comune di Malosco alla data del 31 dicembre 2017, confermando la partecipazione in tutte le società;



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

Richiamata ora la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 12 novembre 2019 acquisita dall'allora Comune di Fondo prot. n. 8413 di data 13.12.2019 con la quale è stato specificato:

*“Ai sensi dell’art. 18, co. 3 bis 1, l.p. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell’art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla **ricognizione delle proprie partecipazioni** societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un **programma di razionalizzazione**, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all’analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all’art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed hanno trovato applicazione “a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017” (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19). Alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale attribuisce alla ricognizione cadenza triennale, il suo aggiornamento entro il 31 dicembre 2019 assume, per gli Enti locali della Provincia di Trento, **carattere facoltativo**, come peraltro confermato dalla compiegata nota del Servizio provinciale competente. Si evidenzia, tuttavia, che, qualora all’esito della ricognizione effettuata entro il 31 dicembre 2018 l’Ente abbia adottato un **programma di razionalizzazione** ex art. 18 co 3 bis l.p. n. /2005 e abbia previsto di **relazionare in merito alla sua attuazione** entro un anno dalla sua adozione, l’approvazione della relazione è comunque dovuta, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione”;*

Preso atto altresì che il Consorzio dei Comuni Trentini con parere acquisito al protocollo 12373 di data 11.12.2020 ha confermato che la non obbligatorietà del Comune di Borgo d'Anaunia, ancorché costituito dalla fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco, a procedere nell'anno 2020 ad una ricognizione delle partecipate, confermando l'adempimento triennale come previsto dalla circolare sopra richiamata;

Richiamata la precedente deliberazione n. 40 di data 30 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Borgo d'Anaunia alla data del 31 dicembre 2020 (data dalla somma delle partecipazioni degli ex Comuni di Fondo, Castelfondo e Malosco);

Rilevato che nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010; tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della L.P. 27.12.2010 n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.= euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della L.P. 27.12.2010 n. 27.



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato come la ricognizione in oggetto costituisca adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione.

Ribadito che, ai sensi del citato art. 7, comma 10, della L.P. 29.12.2016 n. 19, occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante che, pur non costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contiene per ciascuna partecipazione i dati richiesti dal Ministero delle Economie e Finanze, le motivazioni del mantenimento della partecipazione e le schede tecniche debitamente compilate riguardanti i dati di ciascuna società, i risultati di bilancio dell'ultimo triennio e gli eventuali rappresentanti del Comune all'interno della società;

Confermato quanto già riportato nella deliberazione consiliare n. 38 di data 23 ottobre 2017 e n. 28 di data 28 dicembre 2018 e confermato nella successiva deliberazione n. 40 di data 30 dicembre 2021 in merito ad ogni singola partecipazione con particolare riferimento a quelle dell'ex Comune di Fondo e precisamente:

- per quanto riguarda la Società Cooperativa Smeraldo che rientra tra quelle società che producono un servizio di interesse generale: le attività svolte dalla Cooperativa Smeraldo SCARL costituiscono attività fondamentali allo svolgimento di funzioni economiche, ricreative e sportive del Comune. Le disposizioni dell'articolo 2, in particolare i commi 9, 10 e 11, dello Statuto del Comune di Fondo prevede lo sviluppo mutualistico e cooperativo dell'economia locale, promuovendo e sostenendo le attività di solidarietà e sociali, nonché quelle culturali. Inoltre la Società pur avendo un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori ed un fatturato medio annuo inferiore ai 250.000 Euro si precisa che la partecipazione del Comune risulta quindi indispensabile proprio per la corretta gestione e garanzia di mantenimento dello scopo mutualistico e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale sociale e sportivo ricreativa. Per tali ragioni è confermato il mantenimento. Da rilevare infine che tale funzione sociale è garantita unicamente non solo dalla partecipazione del Comune dell'originario Comune di Fondo ora Comune di Borgo d'Anaunia, ma anche dalla diretta partecipazione e gestione delle realtà sociali presenti sul territorio e dai soggetti attivi nel volontariato. Per tali motivazioni nell'organo di gestione deve necessariamente essere garantita la rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti, il cui servizio è svolto a titolo meramente gratuito. Sempre per le medesime ragioni sociali e di solidarietà non rileva il fatturato della società in quanto non finalizzato alla realizzazione di utili ma unicamente finalizzato a dare attuazione agli scopi cooperative previsti dallo Statuto. La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune e non ricade nei presupposti di razionalizzazione.
- per quanto riguarda la Cooperativa Stella Montis S.p.A. la cui partecipazione è limitata solo al 0.10% del capitale, svolge l'attività di gestione di servizio socio-sanitario e socio-assistenziale, gestione RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) in struttura di proprietà del Comune. L'attività dalla gestione di tali servizi viene svolta su tutto il territorio del Trentino direttamente attraverso soggetti solamente pubblici. La funzione svolta dalla Cooperativa rientra quindi nelle attività pubbliche che giustificano il mantenimento della partecipazione essendo anche il Comune il proprietario della struttura nella quale è direttamente gestito il servizio assistenziale. Si evidenzia, tuttavia, che nel corso dell'anno 2023 risulta una perdita di esercizio di Euro 18.147,00, tale perdita rientra in un esercizio caratterizzato ancora dall'emergenza sanitaria che inevitabilmente ha colpito le strutture sanitarie nel corso



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

degli anni della Pandemia. La situazione finanziaria della cooperativa e l'integrale finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento delle quote sanitarie non crea particolare problemi per il bilancio del Comune la cui partecipazione è limitata ad una percentuale del 0,09%;

- per quanto riguarda la Altipiani Val di Non S.p.A. la stessa ha per oggetto la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane e quindi attività ammessa ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Testo Unico. Tale attività da ritenersi di interesse generale è riconducibile alle finalità perseguite dal Comune dal Comune di Borgo d'Anaunia, fissati dall'articolo 2, comma 9, dello Statuto comunale. Gli impianti in questione sono stati riconosciuti dalla Giunta Provinciale quali impianti di interesse locale (cfr. delibera n. 219/11) ed ai sensi dell'art. 23 co 1 bis l.p. 7/87 l'originario Comune di Fondo ora Borgo d'Anaunia, unitamente agli altri Comuni ed in particolare il Comune di Cavareno e di Ruffrè - Mendola, sul cui territorio sono situate le stazioni di partenza dell'impianto della Predaia, unitamente agli altri Comuni aderenti alla convenzione per la gestione degli impianti è legittimato a imporre degli obblighi di servizio alla società concessionaria dell'impianto ed a stabilire i criteri di compensazione a favore della predetta società, la quale è vincolata anche al rispetto di limiti di spesa ed a perseguire azioni di contenimento dei costi e miglioramento dei ricavi anche per assicurare la continuità aziendale, il tutto conformemente al Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.
In merito alla partecipazione alla Altipiani S.p.A. si precisa che con 9 di data 11 aprile 2022 è stato approvato a tutti gli effetti l'aumento del capitale sociale della Altipiani Val di Non S.p.A. comprensiva della quota a carico del Comune di Borgo d'Anaunia pari ad Euro 188.882,41 e con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 100 di data 26 maggio 2022 è stata confermare la sottoscrizione per le quota di aumento di capitale sociale spettante al Comune di Borgo d'Anaunia per l'importo di Euro 188.882,41 ed autorizzato il versamento del relativo importo a favore della Altipiani S.p.A. L'aumento del capitale sociale è stato finanziato con il contributo di Euro 179.438,29 concesso dalla Provincia Autonoma di Trento con la deliberazione della a Giunta provinciale n. 2254 di data 23 dicembre 2021.
- per quanto riguarda l'Azienda per il Turismo Val di Non Società Cooperativa pur avendo un numero di dipendenti inferiore agli amministratori, svolge una funzione compatibile con le finalità istituzionali dell'originario Comune di Fondo ora Borgo d'Anaunia. La costituzione della Società e la partecipazione alla stessa del Comune è sancita dalla L.P. 8/2002, per cui ai sensi dell'art.24 c.1 della L.P. 27/2010 il mantenimento della partecipazione è ammesso. Non esiste da parte del Comune una forma di controllo, essendo le quote della Cooperativa suddivise tra vari Enti ed imprese private, né le quote possedute dagli Enti Pubblici consentono il raggiungimento della maggioranza delle quote di partecipazione societaria. La criticità emersa di avere un numero maggiore di amministratori rispetto al numero dei dipendenti non è di facile soluzione in considerazione degli obblighi di presenza, prevista dalla legislazione provinciale, delle diverse categorie sociali ed economiche all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e della presenza all'interno del medesimo CDA della funzione di controllo; inoltre i rappresentanti pubblici dei Comuni sono solamente 2 su 15. L'elevato numero degli amministratori non è di per sé indice di scarsa efficienza, tanto più che la spesa complessiva degli organi di amministrazione e di controllo è di € 15.830,00 rispetto ad un'attività complessiva superiore ad € 1.000.000,00. Si evidenzia inoltre che la definizione delle misure che gli Enti locali debbono assumere per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate anche in via indiretta è rimandata ad un'intesa – non ancora definita- fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali.
- per quanto riguarda, infine la Bioenergy Anaunia S.p.A. rientra tra quelle ammesse dal D.lgs. 175/2017, non solo perché svolge un'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili ma anche per la funzione compatibili con quelle previsti dallo Statuto del Comune di Fondo; in particolar l'articolo 3, comma 7, prevede che il Comune promuove azioni per incoraggiare la conservazione delle risorse e sviluppare fonti alternative di energia pulita e rinnovabile. Il medesimo spirito di rispetto dell'ambiente e di tutela delle risorse è stato alla base della costituzione motivazione della partecipazione mantenimento del Comune di Borgo d'Anaunia della Bioenergy Anaunia S.p.A. Tale spirito di tutela principale dell'ambiente e di utilizzo delle risorse naturali e rinnovabile (quali appunto il residuo del taglio del legname) è stata la causa principale della costituzione della Società, che pur in forma



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

commerciale, ha come oggetto principale appunto la produzione dell'energia termica da fonte rinnovabile. Il rilevante numero degli amministratori è stato voluto proprio in fase costitutiva per permettere ai soci fondatori non la gestione diretta delle risorse economiche ma la partecipazione e condivisione del principale obiettivo del rispetto dell'ambiente. Tale obiettivo è anche evidenziato dall'assoluta assenza di compensi per i componenti degli amministratori della Società. Il compenso è riservato solo al Presidente come previsto nella delibera di nomina e determinazione del compenso deliberato dall'assemblea appunto solo a favore dello stesso presidente;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visto il solo parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8;

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 6 istitutiva del nuovo Comune di Borgo d'Anaunia;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo che trova applicazione al Comune di Borgo d'Anaunia ai sensi dell'articolo 10, comma quattro della L.R. 6/2019;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8;

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Consiglieri Clauser Walter e Michele Genetti), presenti e votanti n. 10 Consiglieri,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Borgo d'Anaunia alla data del 31 dicembre 2023 come meglio riportato nella Relazione tecnica che pur non costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione contiene per ciascuna partecipazione i dati richiesti dal Ministero delle Economie e Finanze, le motivazioni del mantenimento della partecipazione e le schede tecniche debitamente compilate riguardanti i dati di ciascuna società, i risultati di bilancio dell'ultimo triennio e gli eventuali rappresentanti del Comune.
2. Di comunicare l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del decreto correttivo.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175.
4. Di dichiarare con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno ed ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di approvazione della ricognizione entro il 31.12.2024.



Comune di Borgo d'Anaunia
Provincia di Trento

5. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
- a) Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato da ultimo dalla L.R. 16 dicembre 2019, n. 8;
 - b) Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - c) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018, N. 2 MODIFICATO DA ULTIMO CON LA L.R. 16 DICEMBRE 2019, N. 8

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato da ultimo dalla L.R. 16 dicembre 2019, n. 8, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Parere reso dal Segretario comunale.

Borgo d'Anaunia, 30.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott. Luca Santini –

Borgo d'Anaunia



Comune di Borgo d'Anaunia
Provincia di Trento

Data lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Daniele Graziadei

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Borgo d'Anaunia, lì 31/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Luca Santini -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183,4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm, il 30/12/2024.

Termine pubblicazione addì, 10/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

Borgo d'Anaunia



Comune di Borgo d'Anaunia
Provincia di Trento

Certifico l'inserimento del documento DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 37 del 30/12/2024, avente per oggetto

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2023.
D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E L.P. 1/2005 E L.P. 27/2010 ART. 24

all'interno del portale www.albotelematico.tn.it in data 31/12/2024.

L'atto rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il giorno 10/01/2025.

Borgo d'Anaunia, 31/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

Borgo d'Anaunia